

**Allegato "A" al Repertorio n. 43681-26436**

**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, denominato:

**"Associazione per Torino - Sipario APS".**

siglabile **"A. per TO - Sipario APS"**, senza vincoli di rappresentazione grafica e di seguito indicato come Associazione.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero, per meglio svolgere le proprie attività, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, osservando le disposizioni dettate dallo Statuto.

**Art. 2 - Scopi e finalità**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- promuovere l'accesso alla cultura ed all'istruzione come strumento di inclusione sociale, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o fisiche, favorendo la crescita culturale della comunità, l'accesso ai servizi ed alle opportunità presenti sul territorio;

- favorire l'integrazione sociale, la coesione e la coesistenza armoniosa tra le persone di culture diverse presenti sul territorio locale e nazionale, promuovendo e valorizzando la cultura in tutte le sue forme, con particolare attenzione alla cultura sociale, informatica, musicale, teatrale, letteraria e artistica. Si intende incoraggiare il rispetto reciproco, l'uguaglianza, la non

violenza, le pari opportunità, valorizzando, inoltre, l'importanza delle tradizioni, delle storie e delle espressioni artistiche di ogni comunità;

- promuovere la socializzazione come strumento di contrasto all'isolamento, anche mediante la comprensione e l'uso consapevole degli strumenti informatici, favorendo il dialogo tra persone di diverse età, culture e background;

- educare alla tolleranza e al rispetto, sensibilizzando le persone, in particolare i giovani, sui benefici della diversità e del pluralismo culturale;

- promuovere il benessere psicologico e sociale dei giovani attraverso l'educazione, l'ascolto e la sensibilizzazione, prevenendo situazioni di vulnerabilità, bullismo, disagio, dipendenze e marginalizzazione;

- valorizzare e diffondere la cultura, la storia, l'educazione civica e l'arte italiana al fine di creare opportunità e connessioni tra persone di diverse origini, nonché integrazione ed inclusione, nel rispetto delle diverse culture presenti sul territorio.

### **Art. 3 - Attività**

**1.** Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

= **lettera a)**: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

= **lettera d)**: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

= **lettera i)**: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

= **lettera l)**: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

= **lettera v)**: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

= **lettera w)**: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel perseguire le finalità di integrazione sociale, l'Associazione opera prevalentemente nel settore delle arti letterarie (poesia, narrativa, teatro); delle arti performative (musica, teatro, danza e cinema); delle arti visive (pittura, scultura, architettura, fotografia, grafica e design); delle arti applicate e delle arti digitali.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- attività formative e di inclusione a favore di studenti provenienti da diversi contesti culturali, volte a promuovere la pratica e la comprensione della lingua italiana, della storia, dell'educazione civica del nostro paese, nonché del linguaggio informatico come strumento di comunicazione ed aggregazione. Verranno realizzati corsi, laboratori, attività di conversazione, visite a luoghi storici, culturali e di interesse;
- organizzazione e realizzazione di seminari ed incontri con esperti ed artisti appartenenti a culture diverse, per promuovere la conoscenza reciproca, l'interculturalità e la comprensione delle diverse prospettive culturali, nonché tematiche legate alla nonviolenza ed alle pari opportunità;
- organizzazione e realizzazione di workshops, serate letterarie e musicali, festival, concerti, spettacoli danzanti, musicali e teatrali, rappresentazioni, laboratori e attività didattico-formative, che promuovano le diverse espressioni artistiche e culturali;
- organizzazione di gruppi di studio e di discussione con la creazione di spazi di confronto e dialogo su temi interculturali;
- supporto psicologico ed ascolto, in collaborazione con professionisti qualificati, in caso di disagio giovanile legato a problematiche di integrazione sociale;
- realizzazione di percorsi formativi ed incontri sia per le scuole di ogni ordine e grado, sia per la collettività, in particolare per i giovani, su temi come il bullismo, le dipendenze, la violenza domestica, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e del sostegno reciproco;
- promozione dell'educazione musicale, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, concerti e attività formative per tutte le età e le condizioni, incentivando la pratica musicale e la scoperta di nuovi linguaggi sonori;

- promozione della lettura e della cultura letteraria attraverso corsi, presentazioni di libri, incontri con autori, gruppi di lettura, presentazioni editoriali e conferenze, stimolando il dialogo e la riflessione critica;
- promozione e valorizzazione delle arti visive attraverso l'organizzazione di mostre, workshops e collaborazioni con artisti locali, favorendo la diffusione della conoscenza e l'apprezzamento delle diverse forme artistiche;
- collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le realtà del privato sociale del territorio, al fine di sviluppare progetti integrati e promuovere iniziative efficaci e sostenibili.

**2.** L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

**3.** Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**4.** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del Codice. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

**5.** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

**6.** L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

**7.** L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero

dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del Codice, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

#### **Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche**

**1.** Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

**2.** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del Codice);
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché siano secondarie e strumentali).

Come previsto dall'art. 10 del Codice l'Associazione, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritta nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c..

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**3.** L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 - Soci**

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

I minorenni possono diventare soci dell'associazione, tramite domanda presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione

utile dalla presentazione della domanda.

**2.** Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

**3.** Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

**4.** Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

**5.** All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

**6.** La qualifica di socio si perde per decesso, recesso od esclusione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Il recesso del socio non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

L'elusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**7.** L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

**8.** La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

**9.** Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

**10.** In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso

della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci**

**1.** Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Tutti gli associati, dal momento dell'ammissione, godono del diritto di partecipare alle assemblee, nonché del diritto all'elettorato attivo e, se maggiori di età, anche passivo.

In caso di socio minore d'età l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

**2.** I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, se ricorrono i requisiti di cui al successivo art. 10.4 del presente statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice.

**3.** I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

#### **Art. 8 - Quota associativa**

**1.** I soci devono corrispondere, entro il mese di febbraio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

**2.** L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

- Vicepresidente;
- Organo di controllo;
- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 10 - Assemblea dei Soci**

**1.** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

**2.** L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

**3.** La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 20 (venti) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

**4.** Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

**5.** Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**6.** Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

**7.** Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

#### **Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, se nominato;
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri, se nominato;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti in ordine del numero di voti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 del presente statuto.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri, scelti tra i soci, che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'elidendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti in ordine del numero di voti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo

svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

**8.** Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

**9.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

**10.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei suoi componenti.

**11.** La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

**12.** I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'amministratore che partecipa e vota.

**13.** I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

**14.** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

**15.** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

#### **Art. 14 - Presidente**

**1.** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

**2.** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

**3.** In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

**4.** Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 15 - Organo di controllo**

**1.** Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

**2.** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale

dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. L'Organo di controllo dura in carica 2 (due) anni e può essere rinominato.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 - Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea nomina il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 (due) anni e può essere rinominato.

5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 17 - Collegio dei Probiviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un

Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

#### **Art. 18 - Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

#### **Art. 19 - Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 20 - Libri sociali**

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **Art. 21 - Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo

2005 n. 82 e successive modifiche, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 22 - Riconoscimento**

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice l'associazione potrà acquisire la personalità giuridica.

**Art. 23 - Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO

Riccardo URCIUOLI

Francesca D'AMATO

Giovanni CAPANO

Vilma SARACINO

Roberta Benedetta CASTI

Luisa Maria GIORDANO

Carlo Gianni PISAPIA

RICCARDO CINQUE

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito del 27 gennaio 2025 rep. 43681/26436 registrato a Torino- DP I il 3 febbraio 2025 al n. 5316 serie 1T, ai sensi dell'articolo 22 del D.LGS 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge.

Torino, quattro febbraio duemilaventicinque

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO RICCARDO CINQUE